

Progetto di Legge sulla cultura

1. Premessa

Il 26 febbraio 2007 una mozione inoltrata da alcuni granconsiglieri attirava l'attenzione sul fatto che il Canton Ticino non stabilisse *in maniera uniforme e organica come ottemperare al meglio al mandato costituzionale che chiede al Cantone di farsi promotore di cultura*, e perciò chiedeva al Consiglio di Stato di *studiare l'opportunità di una legge cantonale sulla promozione della cultura*¹.

Con risoluzione governativa 4659 del 30 agosto 2011 il Consiglio di Stato ha costituito un Gruppo di lavoro incaricato della preparazione di un documento preliminare in vista di dotare il Cantone di una Legge sulla cultura. Il termine per presentare il rapporto è stato fissato al mese di marzo 2012 considerato che dovesse integrare i seguenti elementi:

- *una valutazione delle legislazioni vigenti a livello cantonale e federale per la regolamentazione del settore culturale;*
- *l'elaborazione di alcune ipotesi di percorso che potessero essere adottate per disciplinare la materia.*

L'elaborazione di una prima analisi comparativa delle leggi cantonali è poi stata affidata (ris. gov. 5384 del 4 ottobre 2011) all'*Institut du fédéralisme* dell'Università di Friburgo. L'esame comparativo delle leggi cantonali ha prodotto un rapporto di sintesi consegnato il 25 novembre 2011 e le cui conclusioni sono riprese nel capitolo seguente².

2. Le leggi cantonali a confronto

Una prima analisi comparativa fra le legislazioni cantonali in materia culturale esalta, per così dire, il genio federalista che consente di trovare soluzioni diversissime per regolamentare la medesima materia.

In tutti i cantoni si tratta infatti, in primo luogo, di regolamentare contributi, sovvenzioni, acquisizioni con risorse finanziarie che provengono essenzialmente dal budget ordinario dello Stato e dal Fondo Swisslos, con l'aggiunta per il Canton Grigioni e il Canton Ticino delle sovvenzioni federali per la difesa della lingua e della cultura italiana e del romancio.

Fra i Cantoni che dispongono di una legge specifica, alcuni regolano la materia con pochi articoli - Soletta (6 articoli), Zurigo (6 articoli), Zugo (6 articoli), Ginevra (6 articoli), Glarona (7 articoli), San Gallo (8 articoli), Appenzello Interno (9 articoli) -, altri con un discreto numero di articoli - Giura (19 articoli), Neuchâtel (18 articoli), Nidwaldo (22 articoli) -, altri ancora con un nutritissimo numero di articoli - come Argovia (56 articoli), Vaud (46 articoli), Vallese (38 articoli) -.

Vi è poi un esiguo numero di Cantoni che non ha alcuna legge sulla cultura, come Ticino, Basilea Campagna, Svitto, Uri.

¹ Chiara Orelli-Vassere, Manuele Bertoli, Marina Carobbio-Guscetti, *Studiare l'opportunità di una legge cantonale sulla promozione della cultura*, 26 febbraio 2007

² Tutta la documentazione (sintesi analitica comparativa, scheda per cantone, legislazioni cantonali) è depositata presso l'Archivio di Stato e può essere richiesta in formato elettronico. Ovviamente l'analisi ha un taglio prevalentemente giuridico e non considera le implicazioni economiche, finanziarie e sociali delle leggi in vigore nei vari cantoni.

Al di là della differenza “quantitativa”, le legislazioni cantonali presentano evidenti analogie nelle procedure di finanziamento e nei criteri (ovunque il diritto alla sovvenzione non è automatico, un buon numero di cantoni subordina i finanziamenti a una partecipazione di comuni e altri enti, praticamente tutti domandano come requisito per il finanziamento un legame diretto del richiedente con il territorio, pur ammettendo talvolta la possibilità di finanziamenti fuori cantone).

Il confronto intercantonale evidenzia in sintesi tre tipologie:

- vi sono Cantoni con leggi quadro succinte che rinviano per i vari settori al diritto speciale (leggi e regolamenti, ordinanze ad hoc);
- vi sono cantoni che regolamentano nei dettagli le procedure e inglobano nella legge tutti gli istituti culturali;
- vi sono cantoni che non hanno alcuna legge e si reggono solo su regolamenti settoriali.

Fra le tre tipologie indicate non si può stabilire una graduatoria di merito o di efficacia. Infatti il rapporto dell'*Institut du fédéralisme* (in seguito Rapporto Schmitt) evidenzia come vi siano cantoni con leggi dettagliate, moderne e aggiornate (Argovia, ad esempio, possiede una legge che ingloba biblioteche, musei, archivi, beni culturali e fa riferimento a concetti e procedure aggiornate; il canton Grigioni, a sua volta, incorpora nella legge la questione delle lingue, la biblioteca, gli archivi, le scuole di musica), e altri con leggi altrettanto dettagliate ma che danno l'impressione di complicarne il funzionamento, come nel caso di Appenzello Esterno. Sul versante opposto troviamo l'opzione di leggi succinte, alcune delle quali vecchie e superate (Soletta), e altre invece più incisive e moderne (Lucerna o Ginevra). D'altro canto il Rapporto Schmitt indica pure la presenza di Cantoni privi di una legge sulla cultura, ma che hanno saputo colmare la lacuna con leggi di settore o ordinanze puntuali (Basilea Campagna e Svitto).

3. La Confederazione e la promozione della cultura

Nel 1999, con la revisione totale della Costituzione federale, la promozione della cultura è diventata uno dei compiti espliciti della Confederazione. L'articolo 69 della Costituzione federale ha quindi consentito di eliminare il divario giuridico tra i principi costituzionali e la promozione della cultura praticata nella Confederazione³. Esso indica che il settore culturale compete ai Cantoni, che la Confederazione può sostenere attività culturali d'interesse nazionale e promuovere l'espressione artistica e musicale, in particolare tramite la formazione e che nell'adempimento dei propri compiti tiene conto della pluralità culturale e linguistica del Paese

³ La Confederazione prevedeva mediante la Legge federale sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana del 6 ottobre 1995, un sostegno fattivo ai Cantoni Ticino e Grigioni per la salvaguardia della loro lingua e la loro cultura italiana e romancia. Tali principi sono stati inoltre esplicitati nell'Ordinanza corrispondente del 26 giugno 1996. Secondo tale ordinanza (art 1) tali aiuti erano destinati a sostenere:

- (a) le misure del Cantone: 1. nel settore dell'istruzione; 2. per un uso coerente delle sue lingue ufficiali; 3. per la salvaguardia e la promozione della sua identità linguistica e culturale;
- (b) il sostegno a progetti di terzi aventi per scopo la salvaguardia e la promozione della lingua e della cultura romancia e italiana;
- (c) il sostegno a progetti di terzi che si occupano a livello scientifico della salvaguardia e dello sviluppo della lingua e cultura romancia e italiana.

È sulla base di tali disposizioni che il Cantone Ticino ha adattato il proprio Regolamento sull' aiuto finanziario federale per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura italiana (del 10 novembre 1981); un regolamento che de facto stabilisce l'istituzione della commissione culturale consultiva e delle sottocommissioni permanenti.

Fra gli obiettivi dichiarati vi è il rafforzamento del pluralismo culturale, la promozione della comprensione fra le comunità linguistiche e culturali, il consolidamento delle identità regionali, la coesione nazionale e la comprensione fra i popoli⁴.

Tali principi sono esplicitati nella Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione fra le unità linguistiche (Lling) del 1. gennaio 2010 e nella Legge sulla promozione della cultura (LPCu) dell'11 dicembre 2009, entrata in vigore il 1.° gennaio 2012. La determinazione della Confederazione ad incrementare, attraverso queste leggi, la valorizzazione delle diversità culturali e a facilitare gli scambi fra regioni linguistiche, coltivando un dialogo culturale con Cantoni e Città, è ribadita nel Messaggio sulla cultura 2012-2015 approvato nella sessione autunnale 2011 delle Camere federali.

Ovviamente nell'elaborazione di una legge cantonale sulla cultura bisognerà tenere in debito conto sia i modelli di collaborazione enunciati a livello federale, sia le modalità di collaborazione assunte nella messa in esecuzione di tali modelli⁵.

In questo contesto vale la pena di ricordare il nuovo articolo costituzionale sulla promozione della formazione musicale dei giovani approvato dal popolo il 23 settembre 2012.

4. La situazione ticinese

E' indispensabile far precedere la descrizione dell'impegno assunto dal Cantone a favore della promozione culturale, da alcune succinte indicazioni sui necessari approfondimenti che debbono far da fondamento a qualsiasi ipotesi di legge culturale.

La premessa è doverosa perché se d'un canto si tratta di tener ben presenti le trasformazioni in atto in ogni paese, evocate pure dalla nuova legge federale sulla promozione della cultura - in primis, l'urgenza di evitare che il multiculturalismo si traduca in una contrapposizione di culture, ma che al contrario diventi occasione di interculturalismo, ovvero sia di dialogo arricchente fra culture diverse -, d'altro canto una ipotesi di legge sulla cultura non può ignorare la particolare realtà del Ticino, che rappresenta la stragrande parte della minoranza linguistica e culturale italiana in seno alla Confederazione.

Tale realtà costringe il Cantone a definire un suo specifico ruolo di salvaguardia e di promozione dei valori dell'italianità, che è indispensabile richiamare nella legge assegnandogli il compito di farsi carico in forma programmatica e attiva, non demandata a terzi o semplicemente sostenuta, iniziative volte ad affermare tale priorità, anche nella forma di un'operatività opportunamente estendibile oltre i confini cantonali.

Il richiamo a tale funzione identitaria è più che mai opportuno nella misura in cui l'immigrazione negli ultimi decenni ha portato a una mutazione sostanziale della demografia, in senso quantitativo ma anche culturale, con soggetti provenienti non più quasi esclusivamente dalla vicina Italia, ma anche da aree geografiche lontane e di altra cultura. In questo senso il processo di integrazione non va visto solamente dal lato sociale ma anche dal profilo culturale, predisponendo percorsi di integrazione centrati sui caratteri, sui valori, sul patrimonio dell'italianità.

⁴ Si rinvia al rapporto esplicativo sulla Legge federale concernente la promozione della cultura e sulla revisione totale della legge federale concernente la Fondazione Pro Helvetia, maggio 2005, dove questi principi sono esplicitati a più riprese.

⁵ V. lettera del Consiglio di Stato all'Ufficio federale della cultura, a Pro Helvetia e alla deputazione ticinese alle Camere federali, del 17 gennaio 2012, in cui si sollevano notevoli perplessità sull'interpretazione data da Pro Helvetia e dall'Ufficio federale della cultura ai disposti di legge.

A questo riguardo si può forse notare che la volontà di adattamento dell'insegnamento agli scenari aperti dalla globalizzazione e alle esigenze della realtà tecnologica ha prodotto un deficit di presa di coscienza dei valori di cui storia e tradizione hanno arricchito il presente. Una minoranza come la nostra ha certamente il dovere di assecondare tali sviluppi, fondamentali per il progresso economico e sociale, senza tuttavia piegarsi all'omologazione e senza subire modelli livellanti, anzi puntando decisamente sul rafforzamento della comprensione e della valorizzazione delle diversità culturali. Di fronte a tali prospettive non prive di insidie è auspicabile consolidare ciò che ci distingue e ci innerva come minoranza.

Una chiara formulazione di legge deve in questo senso riconsiderare storicamente la condizione degli anni della guerra e dell'immediato dopoguerra, quando – escluse ovviamente certe forme deviate di strumentalizzazione del concetto di italianità - i valori della cultura italiana primeggiavano come motivi di orgogliosa affermazione nei rapporti confederali, rispetto alla situazione attuale, nella quale, accanto a insensibilità e indifferenza a livello nazionale, si registrano interventi che ostacolano la presenza della lingua e della cultura italiane nel contesto svizzero. La legge deve stimolare la responsabilità delle autorità politiche a un esame costante della situazione in una forma attiva, e non solo reattiva nei confronti di eventi particolari.

Ciò detto, aggiungiamo alcune considerazioni sull'impegno del Canton Ticino negli ultimi anni. Nel 1993 si stimava che in Ticino le spese per la cultura (musei, biblioteche, archivi, mostre, teatro, musica, cinema, patrimonio culturale) dei Comuni, del Cantone, della Confederazione, degli sponsor privati ammontasse a ca. 65 milioni di franchi, così ripartiti secondo l'ente finanziatore: 27,6 milioni Cantone, 18,9 milioni Comuni (di cui 11,4 Lugano), 1,6 Confederazione, 16,8 privati. Nel 2007 la spesa è calcolata in circa 80 milioni di franchi, che – tenuto conto dell'inflazione e dell'aumento demografico – equivale ad una cifra pro capite inalterata⁶.

Oggi il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) assume la maggior parte delle spese per gli istituti culturali (ca. 20 milioni) e per le attività culturali (ca. 14.1 milioni, queste ultime coperte per il 70% dal Fondo Swisslos, il 10% dall'aiuto finanziario federale per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura italiane, il 10% dai fondi del DECS, il 5% ciascuno dal Fondo Cinema e dal Fondo FilmPlus della Svizzera italiana.⁷

I campi di intervento sono grossomodo quelli previsti negli altri cantoni, come pure le fonti di finanziamento, con in più l'aiuto finanziario federale per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura italiane. Centrale resta comunque, nel Ticino come altrove, il ruolo del Fondo Swisslos⁸.

Le attività, gli aiuti e i settori di intervento in ambito culturale sono definiti da una serie di norme e di disposizioni sparse, ma i due pilastri portanti sono rappresentati dal Regolamento del Fondo Swisslos, recentemente approvato, e dal Regolamento sull'aiuto finanziario federale per la

⁶ V. E. Venturelli, Spesa e finanziamento della cultura in Ticino. In A. Ghiringhelli-E. Venturelli (a cura di), Misura la cultura, Atti del Convegno di Bellinzona, 25-26 marzo 2010, p. 132

⁷ V. Rapporto e consuntivo del Consiglio di Stato ticinese al dipartimento federale dell'interno sull'uso del sussidio della Confederazione al Cantone Ticino per la promozione della cultura e della sua lingua., 2012 e precedenti.

⁸ SKM Universität Basel, Föderalistische Kulturförderung mit Lotteriegeldern: Zahlen, Praktiken, Tendenzen, Zürich, 2011, pp 51-52

salvaguardia e la promozione della lingua e cultura italiane, approvato dal Consiglio di Stato il 10 novembre 1981. Il primo precisa che scopo del Fondo Swisslos è *il finanziamento di progetti e attività culturali di importanza regionale e cantonale inerente alla produzione, valorizzazione e diffusione di opere appartenenti in particolare ai settori musica, teatro e danza, cinema / videoarte, belle arti / fotografia e ricerca scientifica (art. 2 e 6) e indica quali beneficiari associazioni, gruppi, persone o enti residenti o con sede in Ticino. Precisa inoltre che i sussidi possono essere erogati unicamente per progetti e attività con una stretta attinenza con il Ticino, rispettivamente destinati a far conoscere la cultura ticinese negli altri Cantoni (art. 4 cpv. 1). L'aiuto finanziario è escluso quando si tratta di adempiere ad obblighi di enti di diritto pubblico (art. 4 cpv. 4).*

Il secondo, oltre ad indicare lo scopo del sussidio⁹, sancisce l'istituzione di una *commissione culturale* da parte del Consiglio di Stato e di sottocommissioni ad hoc istituite dal DECS.

Accanto a questi due regolamenti esiste poi una selva di disposizioni, regolamenti, leggi settoriali, convenzioni che prevedono oneri e compiti del Cantone nei settori più diversi¹⁰.

Da un profilo generale è utile rilevare come l'assenza di una legge sulla cultura non abbia impedito al Cantone Ticino di approfondire un particolare sforzo nella promozione della cultura in genere. In base a una statistica del 2002, che considera le spese dei comuni e dei cantoni, esclusi i finanziamenti di Confederazione e privati, le spese pro capite per la cultura in Ticino ammontano a fr. 231.- per abitante, e ciò pone il cantone al 7° rango fra quelli svizzeri¹¹.

Tenuto presente che nella graduatoria del reddito pro capite il Ticino nel 2002 si collocava al 23.mo rango, si tratta di un buon risultato, sicuro indicatore di una grande sensibilità verso il tema della cultura, che ovviamente fa il paio con i problemi della difesa del Ticino in quanto parte preponderante di una minoranza linguistica e culturale.

Tuttavia la cifra ticinese è da calibrare perché bisogna osservare che molti cantoni con spese pro capite molto inferiori rispetto al Ticino possono facilmente usufruire dell'offerta dei cantoni limitrofi senza per questo dovervi partecipare finanziariamente. Il Ticino, invece, costituisce anche in ambito culturale un caso a sé stante e coincide quasi per intero con la regione svizzera di lingua e cultura italiane. I dati esposti hanno quindi una funzione puramente orientativa, perché dati più attendibili dovrebbero risultare confrontando la realtà ticinese con quella di regioni culturalmente omogenee¹².

⁹ L'art. 1 recita che l'aiuto è destinato a sostenere *la promozione della lingua e cultura italiana* e precisa che il sussidio deve essere utilizzato per misure generali di salvaguardia e promozione della lingua italiana, per organizzazioni e istituzioni impegnate nella promozione della lingua e della cultura italiana e per l'attività editoriale. L'ordinanza federale sulle lingue del 4 giugno 2010 ribadisce le stesse finalità (art. 22) e precisa che per salvaguardare e promuovere la lingua e cultura italiana sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino *a. per il sostegno di programmi e progetti di ricerca in ambito scientifico*. Vale la pena di soffermarsi su questo aspetto perché, sebbene i commenti all'ordinanza chiariscano che la ricerca in ambito scientifico fa riferimento a lavori inerenti alla lingua italiana e alla cultura italiana, il punto a. è stato interpretato diversamente, tanto da legittimare contributi a ricerche sicuramente meritevoli, ma che poco hanno a che vedere con l'obiettivo dichiarato della legge.

¹⁰ Cfr. Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 e relativo Regolamento del 6 aprile 2004; Decreto legislativo sulla costituzione della "Fondazione per l'Orchestra della Svizzera Italiana" del 5 novembre 1990; Legge delle biblioteche dell'11 marzo 1991 e relativo Regolamento del 19 maggio 1993; Regolamento del Museo cantonale d'arte del 22 marzo 1989; Decreto legislativo concernente la partecipazione dello Stato per l'incremento del patrimonio artistico del Cantone del 7 ottobre 1974 e Regolamento del 1 luglio 1975; Legge sul cinema del 9 novembre 2005 e relativo Regolamento di applicazione del 19 ottobre 2010; Legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990; Legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici, 2012; Convenzione concernente la gestione dei Castelli di Bellinzona, maggio-giugno 2009.

¹¹ Il Ticino è preceduto da Basilea Città, Ginevra, Neuchâtel, Zugo, Zurigo, Glarona, Vaud. V. V. Elio Venturelli, cit, p. 129

¹² Elio Venturelli, cit., p. 129

Se norme e regolamenti hanno consentito al Cantone di promuovere, anche in assenza di una legge sulla cultura, una politica efficace in materia di contributi a eventi, a manifestazioni, a pubblicazioni, ad associazioni di carattere culturale (e non dimentichiamo le borse di studio biennali per esordienti e ricercatori avanzati), vanno comunque evidenziati alcuni punti deboli e meritevoli di menzione:

- il settore della promozione culturale è retto da una ridda di norme settoriali, che qualche volta risultano generiche e lacunose. Così, ad esempio, non esiste un regolamento interno che consenta di discernere con precisione i casi trattati in base a criteri oggettivi; pure il confine fra attività sussidiabili e non sussidiabili resta labile. Questa mancanza di disposizioni certe può generare inavvertitamente delle disparità di trattamento;
- il dato più evidente è che l'assenza di una legge sulla cultura ha impedito fino ad oggi di riflettere seriamente sul ruolo della cultura nella società, di definire e mettere in atto una politica culturale cantonale sulla base di orientamenti e priorità che tengano conto di tutti gli attori in presenza, a cominciare dal crescente peso assunto dalle cosiddette "zone metropolitane" meglio dette nel nostro caso zone urbane. L'assenza di una strategia del territorio che consideri con chiarezza il ruolo dei comuni e pure dei privati, con particolare attenzione ai cosiddetti "poli di eccellenza", costituisce indubbiamente un fattore di debolezza e talvolta di conflittualità. Ma soprattutto è mancata fino ad oggi una riflessione approfondita sul concetto di cultura. Se per cultura intendiamo – secondo la definizione UNESCO – *l'insieme degli aspetti spirituali, materiali, intellettuali e emozionali unici nel loro genere che contraddistinguono una società o un gruppo sociale*, possiamo ben capire le conseguenze di questa mancata riflessione in un Cantone alle prese non solo con i problemi legati alla multietnicità e al fenomeno di melting pot che bene o male si accompagna alla globalizzazione in ogni paese, ma anche con problemi di smarrimenti identitari, con timori e paure esasperati dalla particolare situazione del Ticino in seno alla Confederazione. In particolare una riflessione approfondita andrebbe condotta sul modo in cui si configura la cultura giovanile, tendente a uno svolgimento sempre più autonomo e indipendente, per non dire oppositivo, nei confronti della quale dovrebbe prevalere una doppia attenzione, al riconoscimento del suo distinto profilo e nel contempo a favorire una sua integrazione nel contesto generale, ricavandone spunto per affermare il principio della promozione delle nuove leve artistiche e culturali. Allo stesso titolo un peso significativo dovrebbe essere attribuito alla cultura popolare, non solo allo scopo di preservare un patrimonio seriamente minacciato di estinzione, ma soprattutto per non recidere ulteriormente radici ormai già seriamente compromesse con la realtà fondativa della nostra identità regionale. In tale contesto le iniziative di salvaguardia e di promozione dovrebbero implicare anche il principio della preservazione dell'integrità e dell'originalità del territorio, e conseguentemente del patrimonio architettonico e artistico che l'ha caratterizzato nella storia.

Ne discende quindi che il Cantone, pur agendo efficacemente in alcuni settori, non ha mai avuto la possibilità e la capacità di elaborare una vera e propria strategia fondata su una forte progettualità. L'impressione è che gli interventi in materia culturale si traducano in una serie di provvedimenti scollegati che riducono la questione culturale alla gestione del presente senza una chiara conoscenza del passato e senza una visione proiettata nel futuro.

5. Le opzioni possibili

Confermare lo status quo

E' l'opzione di coloro che ritengono che nel Ticino le cose funzionino bene con il dispositivo attuale. In effetti, come detto, non avendo mai trascurato l'importanza della cultura, il Cantone ha potuto elargire cifre importanti a favore di singoli progetti culturali.

Tuttavia questa impostazione non è priva di difetti, il principale dei quali, oltre all'assenza di criteri oggettivi che possono condurre a disparità di trattamento, comunque non all'arbitrio, è che ci si limita ad amministrare l'esistente, senza un'autentica visione di politica culturale, senza un progetto a medio e lungo termine. Ciò può generare contenziosi, disuguaglianza di trattamento per la mancanza di criteri oggettivi, con il rischio di favorire valutazioni discrezionali.

Ma soprattutto la situazione attuale non consente di affrontare il grande problema, mai risolto, della necessaria collaborazione fra Cantone e enti locali, con in primis il ruolo delle aree cosiddette "metropolitane". La questione della ripartizione degli oneri e delle competenze in ambito culturale, anche nel Ticino è oggi questione centrale e ineludibile.

Elaborare una legge che inglobi quanto oggi è contemplato in dispositivi diversi e settoriali

Una simile scelta implica l'elaborazione di una legge che, oltre a indicare i criteri di assegnazione dei contributi provenienti da diverse fonti (Cantone, aiuto federale, Fondo Swisslos) e elargiti a enti, associazioni ecc., regoli pure il funzionamento degli istituti culturali cantonali. A titolo di esempio, citiamo il caso del canton Argovia che con la legge sulla cultura del 31 marzo 2009 ha inteso indicare in 56 articoli i criteri di incoraggiamento e promozione della cultura, i compiti dell'Archivio di Stato, della Biblioteca cantonale, del Museo d'arte, della Collezione archeologica, mentre un capitolo intero è dedicato alla cura dei beni culturali e un altro all'archeologia.

Se il pregio di un tale approccio consiste nel tentativo di riunire sotto un unico cappello tutto quanto riguarda il settore culturale, vi sono però parecchie controindicazioni da tenere presenti. A parte la complessità e la difficoltà di elaborazione, vi è la constatazione che una simile legge comporterebbe tempi lunghissimi di realizzazione, ma soprattutto una rimessa in discussione di leggi settoriali di recente applicazione e buona efficacia¹³, oltre alla necessità di intervenire sistematicamente sulla normativa nel caso di cambiamento nella politica culturale dei singoli istituti e del rispettivo funzionamento.

Elaborare una legge quadro

Per propria natura una legge quadro in materia culturale si limita (e deve limitarsi) a fissare gli obiettivi e i principi cardine della politica culturale e demandare tutto il resto a leggi speciali e regolamenti settoriali. Con ciò si intendono i vari settori di intervento per quanto riguarda le modalità di incoraggiamento e promozione delle attività culturali, il funzionamento e la missione dei vari istituti cantonali (musei, biblioteche, archivi, centri culturali ecc.).

Una simile normativa si prefigge come obiettivo di dotare il cantone di uno strumento che non si limiti ad amministrare il presente, ma che indichi orientamenti generali e priorità, strategie della politica culturale cantonale (obiettivi, modalità di collaborazione e di sussidiarietà con gli enti locali ecc.) che diano corpo a un approccio uniforme.

¹³ Vedi elenco in nota 9

In altri termini, l'obiettivo di una tale impostazione è la definizione di una politica culturale cantonale coerente sull'insieme del territorio, attenta ai bisogni dei singoli settori, e in concertazione con gli enti locali e le aree urbane¹⁴.

Il primo grande vantaggio di questa soluzione consiste nel costringere finalmente a una riflessione approfondita sul concetto di cultura, riflessione che ci sembra di vitale importanza per il Cantone¹⁵.

6. Conclusione

Il Consiglio di Stato ha preso atto del rapporto consegnato dallo speciale gruppo di lavoro nel marzo 2012. Esso ha aderito con convinzione alla terza opzione proposta e con il presente progetto sottopone all'esame del Gran Consiglio un disegno di *Legge sulla cultura*, che prevede alcune innovazioni legislative importanti e consegna al Paese uno strumento in grado di sviluppare una politica culturale di forte progettualità e, in particolare, una condivisione degli intenti fra i diversi attori: Cantone, comuni, enti terzi e privati.

7. Progetto di legge e commento articolo per articolo

Titolo I – Generalità

Art. 1 – Definizione

¹La cultura è l'espressione e la condivisione delle peculiarità intellettuali, materiali, spirituali ed emozionali di una società o di un gruppo sociale.

²La cultura è fattore essenziale della coesione sociale e componente dello sviluppo economico

Osservazioni:

Cpv. 1: con questa norma si considera essenziale introdurre un concetto chiaro di cultura rifacendosi alla definizione adottata dall'UNESCO, secondo cui "La cultura in senso lato può essere considerata come l'insieme degli aspetti spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali unici nel loro genere che contraddistinguono una società o un gruppo sociale. Essa non comprende solo l'arte o la letteratura, ma anche i modi di vita, i diritti fondamentali degli esseri umani, i

¹⁴ Sugli intenti che una simile opzione deve perseguire rinviamo alla lettura del documento ginevrino elaborato in vista della modifica della legislazione cantonale in materia che sposiamo per intero: Commission externe chargée de rédiger un avant-projet de loi pour les arts et la culture, 16 avril 2010. In particolare se ne condividono appieno le conclusioni in cui si introduce un concetto moderno e dinamico di cultura come elemento imprescindibile e ineludibile di consolidamento e maturazione della società civile: *Les arts et la culture sont nécessaires à notre qualité de vie, au développement harmonieux de notre société et au développement économique du canton. Ils s'adressent à tous, tout au long de la vie. Il créent du sens, du lien et nourrissent les échanges entre communautés. Ils offrent du plaisir, de l'émotion, du savoir et de la réflexion.*

Les arts et la culture contribuent à l'identité, à l'attrait et au rayonnement de notre société. Aussi est-il temps que le canton affirme son rôle en matière de culture, qu'il marque sa volonté de coordonner une politique cantonale avec les communes comme avec les acteurs culturels, et, enfin qu'il se dote des ressources nécessaires pour remplir ses fonctions.

¹⁵ Rinviamo a tale proposito alla citata definizione UNESCO di cultura che bene riassume la complessità della tematica: *La cultura in senso lato può essere considerata come l'insieme degli aspetti spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali unici nel loro genere che contraddistinguono una società o un gruppo sociale. Essa non comprende solo l'arte e la letteratura, ma anche i modi di vita, i diritti fondamentali degli esseri umani, i sistemi di valori, le tradizioni e le credenze.*

sistemi di valori, le tradizioni e le credenze”¹⁶. A questa definizione di cultura si è peraltro ispirata pure la Confederazione nell’elaborazione della Legge federale concernente la promozione della cultura, entrata in vigore il 1 gennaio 2012. Essa è pure a fondamento del progetto di legge adottato dal Consiglio di Stato ginevrino l’11 gennaio 2012. Sostanzialmente questa definizione consente di esplicitare un’idea di cultura assai ampia che il Consiglio d’Europa ha sintetizzato per quanto riguarda il fine da perseguire, in modo assai efficace. Per il Consiglio di Europa “cultura è tutto ciò che permette all’individuo di confrontarsi con il proprio ambiente, con la società e con il patrimonio; tutto ciò che permette di migliorare la propria situazione e, nel caso, il cambiamento”.

*Cpv. 2: le manifestazioni culturali costituiscono una componente importante, oltre che della coesione sociale, dello sviluppo economico. A tal proposito uno studio del 2003 dimostra che le istituzioni culturali beneficiarie di contributi rappresentano un fattore economico importante che produce d’un canto redditività indiretta e che d’altra parte sono pure generatrici non trascurabili di posti di lavoro. Detto ciò, in questo contesto le considerazioni di carattere economico non sono ovviamente prevalenti rispetto al doveroso riconoscimento della cultura nella sua dimensione di fattore imprescindibile di arricchimento sociale e di promozione di sistemi di valori*¹⁷.

Art. 2 - Scopo e campo d’applicazione

¹La presente legge ha lo scopo di promuovere e sostenere la vita culturale e la creazione artistica in Ticino, attività essenziali di una società democratica, aperta e socialmente sviluppata nonché espressione di un patrimonio collettivo.

²Essa si riferisce segnatamente alle scienze umane, alle arti plastiche, alle arti figurative, alle arti applicate, alla musica e all’insegnamento musicale, al teatro, alla danza, alla cultura popolare nelle sue svariate manifestazioni e al rapporto fra scienza e società.

Osservazioni:

*Promuovere la cultura significa prioritariamente promuovere tutte quelle manifestazioni che interrogano la società, la predispongono all’apertura, agevolando il confronto delle idee e incrementando il dialogo. In una società come la nostra, una errata visione della multiculturalità può diventare fonte di contrapposizioni violente, di lacerazioni sociali insanabili; ciò si dà quando il multiculturalismo si traduce nella giustapposizione di culture che si ignorano o si ostacolano a vicenda. Diventa fonte di straordinario arricchimento e di consolidamento della società quando la diversità culturale è intesa come interculturalismo, come messa in comune di culture diverse, come dialogo e confronto di idee, come apertura all’altro e valorizzazione della diversità. Con questa legge il Cantone si propone quindi, attraverso il sostegno a eventi di varia natura, di promuovere la riflessione e lo scambio fra pubblici diversi come condizione essenziale di coesione e consolidamento sociale*¹⁸. Inoltre, con riferimento alla produzione artistica, se promossa in maniera adeguata quest’ultima potrà diventare un fattore di eccellenza grazie al quale il Cantone potrà distinguersi nel confronto con altre realtà svizzere e internazionali.

¹⁶ Rapporto finale della conferenza internazionale organizzata dall’UNESCO a Città del Messico, 26 luglio-6 agosto 1982.

¹⁷ V. “Legge federale concernente la promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura LPCu). Revisione totale della legge federale concernente la Fondazione Pro Helvetia (Legge su Pro Helvetia, LPH). Rapporto esplicativo. Avamprogetto per la consultazione, maggio 2005. Sono riportate a p. 4 interessanti considerazioni sull’impatto economico della cultura.

¹⁸ Il filosofo Bertrand Russell sosteneva che “utilità e cultura, se esaminate con larghezza di vedute, sono molto meno incompatibili di quanto appaiano agli occhi degli accaniti sostenitori dell’una o dell’altra”. Vedi di B.Russell, Elogio dell’Ozio, Milano, 1996 (1.a Ed. 1935), p.33

Il riferimento alla scienza consente di attirare l'attenzione sul rapporto fra la cosiddetta cultura umanistica e la cultura scientifica e allo stesso tempo sull'esigenza della comunicabilità fra le due culture per assecondare la nascita di nuove figure di intellettuali con una cultura umanistica consolidata ma allo stesso tempo in grado di capire i significati e gli obiettivi della scienza. Con ciò si pone fine all'emarginazione culturale della scienza e si propone un'idea di unitarietà del sapere che prefigura un "nuovo intellettuale" capace di inserire la riflessione a livello interdisciplinare. Nella dichiarazione UNESCO che ha ispirato la nostra definizione si precisa infatti che "lo sviluppo globale della società esige delle politiche complementari nell'ambito della cultura, dell'educazione, della scienza e della comunicazione, con lo scopo di stabilire un equilibrio armonioso tra il progresso tecnico e l'elevazione intellettuale e morale dell'umanità"¹⁹.

Art. 3 - Libertà e accesso alla cultura

¹Il Cantone garantisce la libertà di espressione artistica e la diversità culturale sul proprio territorio.

²Esso promuove l'accesso alla cultura e il sostegno alla sua divulgazione da parte di tutti i cittadini.

Osservazioni:

Cpv. 1: la libertà di espressione è garantita dalla Costituzione federale. Tuttavia è importante precisare in una norma cantonale che garantire le condizioni più favorevoli al libero sviluppo della creatività e delle attività culturali è un compito essenziale dello Stato.

Cpv. 2: se il Ticino può vantare una notevole offerta culturale che va dai numerosi musei, al Festival internazionale del film, all'Orchestra della Svizzera italiana, alle tante manifestazioni promosse sul territorio, è pur vero che una parte importante della popolazione ne resta esclusa, per varie ragioni. Quindi il Cantone ha il dovere di garantire non solo la continuità delle manifestazioni di qualità esistenti, ma anche di promuovere le condizioni affinché maturino altre opportunità che agevolino l'accesso più ampio possibile alla cultura da parte di tutti gli strati sociali.

Art. 4 - Iniziativa culturale

L'iniziativa in materia culturale appartiene di principio agli artisti, alle persone ed agli organismi pubblici e privati senza scopo di lucro che si occupano di promozione culturale.

Osservazioni:

Con questa norma si ribadisce con forza che la politica culturale del Cantone deve stimolare la creatività e il dibattito culturale e non farsi promotrice di orientamenti culturali. L'iniziativa in materia culturale compete ai singoli e ad associazioni pubbliche o private che agiscono senza scopo di lucro. Ciò non toglie che l'ente pubblico ha il dovere di intervenire con delle iniziative di promozione là dove si palesino lacune e debolezze. L'esclusione di principio dello scopo di lucro consente tuttavia in casi particolari di procedere al sostegno di iniziative che contemplino il guadagno (cinema, editoria, musica etc)

¹⁹ Declaration de Mexico sur les politiques culturelles, Conférence mondiale sur les politiques culturelles, Mexico City, 26 juillet – 6 août 1982

Art. 5 - Ruolo degli enti pubblici

¹Il Cantone e i Comuni sono garanti della continuità storica e della visione d'insieme della vita culturale svizzero italiana.

²Essi collaborano tra loro e, a tale scopo, sono rappresentati nella Conferenza cantonale della cultura.

Osservazioni:

Cpv. 1: con questa norma si afferma che il Cantone e i Comuni debbono rivolgere particolare attenzione alle iniziative che contribuiscono alla salvaguardia e alla trasmissione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, che dà forma e identità al territorio e alla sua collettività.

Cpv. 2: con questa norma si definisce il principio secondo cui la politica culturale del Cantone deve essere concertata sul territorio con i Comuni, con particolare riferimento alle aree urbane. Lo strumento privilegiato di concertazione sarà costituito dalla Conferenza cantonale della cultura di cui all'articolo 6..

Art. 6 - Conferenza cantonale della cultura

¹La Conferenza cantonale della cultura è un organo consultivo che ha per scopo di sostenere le collettività pubbliche nello svolgimento del proprio ruolo in ambito culturale.

²La Conferenza cantonale della cultura riunisce almeno una volta all'anno rappresentanti del Cantone, dei Comuni urbani e dei Comuni periferici per approfondire, concordare e coordinare gli indirizzi delle politiche culturali offerte dai vari enti pubblici in un disegno coerente di politica culturale ticinese. I membri sono nominati dal Consiglio di Stato per una legislatura a partire dall'anno successivo alle elezioni politiche e il loro mandato può essere rinnovato due volte.

³Essa è presieduta dal direttore del Dipartimento competente e può nominare un Comitato esecutivo che si occupa di preparare al meglio i lavori della Conferenza

⁴La Conferenza cantonale della cultura procede periodicamente a una valutazione della politica culturale ticinese utilizzando a tale fine gli strumenti definiti dal regolamento di applicazione.

Osservazioni:

Cpv. 1: la Conferenza cantonale della cultura sarà, nelle intenzioni del progetto di legge, un organismo istituito per instaurare e stimolare un dialogo costante fra collettività pubbliche con l'intento di coordinare gli interventi, di procedere a una ripartizione delle competenze per consolidare l'efficacia e l'efficienza delle politiche pubbliche in materia culturale. La finalità ultima è quella di proporre alle collettività pubbliche una strategia di promozione culturale concertata sull'insieme del territorio cantonale.

Cpv. 2: per tenere conto delle diversità e complementarità tra i vari enti comunali, in questa disposizione si è preferito distinguere tra rappresentanti dei Comuni urbani e dei Comuni periferici. Se l'offerta culturale che necessita di infrastrutture importanti (teatri, sale da concerto ecc.) tende a concentrarsi per evidenti ragioni nei centri urbani, è necessario tener conto dell'obiettivo di voler sostenere un'offerta culturale sull'intero territorio cantonale. Da qui una rappresentanza differenziata degli enti comunali, che permetta di considerare questa differenza in un quadro complessivo condiviso.

Cpv. 4: secondo la disposizione la Conferenza potrà avvalersi di studi e analisi puntuali nell'ambito culturale, che il regolamento di applicazione potrà demandare a enti come l'Osservatorio culturale ticinese o l'Osservatorio linguistico della Svizzera Italiana.

Titolo II – Compiti del Cantone

Art. 7 - Istituti e programmi culturali

¹Il Cantone gestisce in proprio gli istituti e i programmi culturali di sua proprietà o spettanza elencati nel regolamento di applicazione. Nella misura in cui essi non sono retti da leggi speciali il Consiglio di Stato ne definisce missione e modalità di gestione tramite regolamento specifico.

²Il Cantone riconosce, tramite la loro iscrizione nel regolamento di applicazione, anche istituti culturali non di sua proprietà ma particolarmente meritori e di importanza cantonale. Tale riconoscimento è presupposto per il loro sostegno attraverso finanziamenti pubblici o di pubblica utilità.

Osservazioni:

Cpv. 1: gli istituti culturali gestiti dal Cantone, che si prevede di elencare esaustivamente nel regolamento, sono disciplinati da una legge (biblioteche cantonali, Archivio di Stato, Centro di dialettologia ed etnografia, musei etnografici) o da norme d'esecuzione (Museo cantonale d'arte, Pinacoteca Züst) che ne indicano la missione. La gestione ordinaria, a parte il Centro di dialettologia e di etnografia che beneficia di contributi federali, è interamente a carico del Cantone e in genere, salvo casi particolarissimi, tali istituti non hanno accesso ai sussidi erogati tramite l'aiuto federale per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura italiana o il Fondo Swisslos. Per contro i programmi culturali a termine gestiti dal Cantone possono fruire dei contributi erogati attraverso l'aiuto federale o Swisslos.

Cpv. 2: vi sono istituti culturali che per la specificità della loro attività svolgono un ruolo importante nella vita culturale del Paese e meritano quindi un appoggio riconosciuto da parte del Cantone. La norma prevede di elencarli esaustivamente nel regolamento d'applicazione, rafforzando in questo modo il proprio ruolo attivo in ambito culturale. I criteri per una partecipazione finanziaria al loro sostegno si fondano sull'eccellenza della produzione, la complementarità dell'istituto rispetto agli istituti del Cantone, il contributo agli scambi culturali. Il presupposto di un sostegno agli istituti ritenuti meritori è ovviamente una definizione dettagliata della loro missione da concordare fra il Cantone, l'istituto interessato e le collettività pubbliche coinvolte.

Art. 8 - Salvaguardia e promozione della cultura e della lingua italiane

¹Il Cantone considera come compito prioritario il promovimento e la salvaguardia della cultura e della lingua italiane.

²La realizzazione di tale compito si può concretizzare:

- a) con il sostegno a progetti atti a garantire la tutela del patrimonio materiale e immateriale;
- b) con la promozione di programmi a termine di ricerca o di documentazione che valorizzino l'identità linguistica, storica, sociale e culturale del Cantone;
- c) con il sussidio ad attività, associazioni o a scambi culturali dedicati allo scopo enunciato e promossi da terzi sul territorio cantonale o extra-cantonale;
- d) mediante la compartecipazione a eventi puntuali che si svolgono in altri Cantoni o in altri Stati e nei quali la rappresentanza dell'italianità è particolarmente auspicabile.

Osservazioni:

Nel regolamento di applicazione verranno enumerati i programmi a termine attualmente attivi: borse di ricerca, Collana testi letterari, Collana Ticino ducale, Osservatorio linguistico della Svizzera Italiana, Osservatorio culturale del Cantone Ticino, Osservatorio della vita politica, Lessico dei dialetti della Svizzera italiana, Materiali e documenti ticinesi, Documentazione regionale ticinese, Servizio bibliografico della Svizzera italiana

Art. 9 - Forme della promozione della cultura

La promozione della cultura da parte del Cantone avviene segnatamente :

- a) con l'accREDITAMENTO di attività e progetti che contribuiscono allo sviluppo e alla reputazione culturale del Cantone;
- b) con il sostegno diretto o indiretto alle attività e ai progetti culturali accreditati;
- c) con il sostegno alla creazione artistica, in particolare mediante l'organizzazione di premi e borse di studio o con il sostegno puntuale alla produzione di opere d'arte, di qualunque genere esse siano;
- d) con l'acquisto o la commissione di opere d'arte destinate a collezioni, edifici o luoghi pubblici e di opere grafiche destinate a illustrare pubblicazioni ufficiali;
- e) con il sostegno e l'acquisto di pubblicazioni;
- f) con il sostegno di opere o investimenti particolarmente significativi per la politica culturale del Cantone.
- g) con il sostegno ad artisti particolarmente meritevoli, che vengano invitati a partecipare a manifestazioni riconosciute e di rilievo al di fuori dei confini cantonali.

Osservazioni:

La lista proposta riprende in larga misura il ventaglio di possibilità già oggi utilizzate.

Art. 10 - Accredimento

¹L'accREDITAMENTO delle attività culturali di cui all'art. 9 lett. a. è necessario per accedere alle diverse fonti di sostegno diretto o indiretto cantonali.

²L'accREDITAMENTO si avvale del giudizio espresso dalla Commissione culturale consultiva istituita a questo scopo dal Consiglio di Stato.

³L'accREDITAMENTO di un'attività culturale dipende dal suo grado di qualità, da come essa si inserisce nel panorama culturale cantonale e/o dall'interesse che può suscitare presso il pubblico. Sono prese in considerazione ai fini di tale valutazione solo attività di carattere professionale, di principio senza scopo di lucro e che richiedono una struttura organizzativa e finanziaria proporzionata e sostenibile.

⁴Il Consiglio di Stato o il Dipartimento competente hanno facoltà di procedere direttamente al sostegno di alcune attività o iniziative, in particolar modo quelle che presentano un contenuto o un formato comprendenti aspetti culturali ed aspetti educativi o sociali di particolare rilevanza.

Osservazioni:

Secondo la norma, l'accREDITAMENTO di un'istituzione avverrà sulla base di considerazioni inerenti alla sua qualità, la sua originalità, il suo contributo agli scambi e alla diffusione culturale e la sua peculiarità. Il preavviso sarà proposto dalla Commissione culturale consultiva, che qui trova una sua base legale più solida, la quale tuttavia non si occuperà più di preavvisare gli importi da erogare. Con il cpv. 4 si è voluta mantenere la possibilità per le autorità competenti di adottare

eccezionalmente decisioni a prescindere da un giudizio della Commissione culturale consultiva sulla base di considerazioni di diverso carattere (sociale, educativo, politico, ecc.).

Art. 11 - Sostegno diretto o indiretto cantonale

¹Il sostegno diretto o indiretto cantonale di cui all'art. 9 lett. b. è segnatamente a carico:

- a) del bilancio dello Stato;
- b) dell'aiuto federale per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura italiana previsto dalla Legge federale sulle lingue e la comprensione tra le comunità linguistiche del 5 ottobre 2007;
- c) del Fondo Swisslos;
- d) per la sola cinematografia, del Fondo cantonale per la cinematografia (art. 35 della Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20.10.1986).

²L'aiuto di cui al cpv. 1 lett. b) è destinato a sostenere, per il tramite dello Stato, la promozione della cultura e della lingua italiane tramite misure generali, l'operato di organizzazioni e istituzioni impegnate a questo scopo, nonché l'attività editoriale nella Svizzera italiana.

³Gli interventi compiuti attingendo al Fondo Swisslos avvengono sulla base del Regolamento che regge questo fondo.

⁴In ambito di cinematografia i sostegni sono definiti dalla Legge sul cinema del 9 novembre 2005 e dal relativo Regolamento d'applicazione.

Osservazioni:

La destinazione dei proventi del Fondo Swisslos è disciplinata dal Regolamento di recente approvazione. La nuova normativa, in vigore dal 1. gennaio 2013, è stata elaborata tenendo conto delle esperienze maturate negli ultimi vent'anni e sulla base di una prassi, ormai consolidata, sviluppata in collaborazione con le varie commissioni consultive e con i servizi cantonali incaricati di preavvisare le richieste di sussidio.

Art. 12 - Acquisto e commissione d'opere d'arte

¹Nell'acquistare e commissionare opere d'arte giusta l'art. 9 lett. d. il Cantone si indirizzerà in particolare verso opere di artisti ticinesi o residenti nel Ticino che siano testimonianza di una grande personalità individuale o siano idonee a documentare organicamente le varie correnti artistiche attive.

²Nella costruzione di edifici pubblici il preventivo deve comprendere di regola il finanziamento di un corredo d'opere d'arte da definire con criteri di proporzionalità.

Osservazioni:

Con questo articolo si intende sottolineare che compito del Cantone è di seguire la produzione artistica sul proprio territorio e di procedere all'acquisizione di opere d'arte secondo una interpretazione moderna di patrimonio culturale, inteso come insieme di beni e di valori in continua evoluzione, di cui le opere d'arte sono parte importante. Non si tratta di una novità, ma della ripresa nella nuova legge di concetti già contenuti nel Decreto legislativo concernente la partecipazione dello Stato per l'incremento del patrimonio artistico del Cantone del 7 ottobre 1974, che con l'adozione della nuova legge verrebbe abrogato. Da rilevare che la tutela e la salvaguardia del patrimonio acquisito è parte integrante della missione del Museo cantonale d'arte.

Titolo III - Norme diverse e finali

Art. 13 - Principi procedurali

¹Le decisioni in tema di accreditamento e di sostegno devono essere motivate per iscritto.

²I sostegni duraturi fanno l'oggetto in genere di decisioni pluriennali, le quali vanno rinnovate dopo nuova valutazione.

³Il regolamento d'applicazione determina in particolare la forma e i tempi delle domande di accreditamento e di sostegno finanziario, le basi per il calcolo dei vari sostegni, le condizioni per l'ottenimento dell'accreditamento, l'obbligo di informare da parte dei richiedenti, le procedure di rendiconto e valutazione nonché gli obblighi e impegni ai fini statistici.

Art. 14 - Dipartimento competente e regolamento d'applicazione

Il Consiglio di Stato definisce il Dipartimento competente per l'applicazione della presente legge ed adotta tutte le norme necessarie a questo scopo tramite regolamento.

Art. 15 - Entrata in vigore

¹Trascorso il termine di referendum la presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Modifiche di leggi e abrogazioni

I.

La Legge sul cinema del 9 novembre 2005 è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2:

In particolare esso può:

Art. 3 cpv. 2:

In particolare esso può:

Art. 4:

Conformemente alle disposizioni della Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 (artt. 34 e 35), sul prodotto lordo degli spettacoli cinematografici viene prelevata un'imposta che alimenta il Fondo cantonale per la cinematografia.

Art. 6:

La direzione dell'impresa di proiezione risponde del mancato rispetto da parte degli spettatori dei requisiti d'età previsti dalla legge; agli spettatori può essere richiesto di documentare l'età.

II.

La Legge tributaria è modificata come segue:

Art. 35 cpv. 1:

Il ricavo dell'imposta è vincolato ai fini di alimentare un Fondo cantonale per la cinematografia.

III.

Il Decreto legislativo concernente la partecipazione dello Stato per l'incremento del patrimonio artistico del Cantone del 7 ottobre 1974 è abrogato.

Osservazioni:

Le modifiche di legge sono puramente formali e permettono di migliorare i testi inerenti la materia attualmente vigenti. La norma abrogativa è funzionale alla ripresa del contenuto del decreto abrogato nella nuova legge.

8. Relazione con Linee direttive e Piano finanziario

La Legge sulla cultura proposta con il presente messaggio non comporta ripercussioni di ordine finanziario per il Cantone ed è contemplata nella scheda n. 14 delle Linee direttive 2012-2015 "Coordinamento e sviluppo culturale".

9. Atti parlamentari pendenti

Con l'adozione della nuova Legge sulla cultura possono essere classate:

- la mozione presentata da Chiara Orelli e cofirmatari "studiare l'opportunità di una legge cantonale sulla promozione della cultura" del 26 febbraio 2007: la presente legge accoglie in sostanza l'atto parlamentare che può ritenersi evaso;
- l'iniziativa parlamentare presentata nella forma generica da Gianrico Corti e cofirmatari "per una base legale a sostegno delle scuole di musica in Ticino" del 9 novembre 2010: visto che l'insegnamento musicale sarà considerato nel quadro dell'applicazione della presente legge (cfr. art. 2 cpv. 2), l'atto parlamentare può dirsi sostanzialmente accolto nelle intenzioni espresse dagli iniziativaisti e può quindi ritenersi evaso;
- l'iniziativa parlamentare presentata nella forma generica da Michela Delcò Petralli per il Gruppo dei Verdi "per ridare la vita alle Città - elaborazione di una legge cantonale sulla cultura" del 25 giugno 2012: l'atto parlamentare chiede a) di creare nelle nostre città degli spazi liberi, adeguati al luogo in cui ospitare ogni forma di espressione culturale, accessibili a chiunque e gratuiti, b) di sostenere economicamente gli spazi liberi nella misura in cui mantengono una buona offerta di eventi musicali e culturali e c) di favorire gli esercizi pubblici che offrono spazi per musica dal vivo e che sono punti di riferimento culturale per una città o una regione del Cantone. La nuova Legge sulla cultura non si occupa di sostenere infrastrutture atte all'espressione artistica e culturale, da sempre competenza dei Comuni, ma senza dubbio il discorso sulle varie competenze, compresa quella degli spazi pubblici e aperti al pubblico e delle infrastrutture adeguati a questo scopo saranno oggetto di discussione nell'ambito della Conferenza cantonale della cultura di cui al nuovo testo legislativo. In questo senso il Consiglio di Stato chiede di respingere l'iniziativa.